



LEGAMBIENTE VERONA

AL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

Verona, 14 febbraio 2010

OGGETTO: Osservazioni alla Variante n. 4 del Piano di Area Quadrante Europa adottata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3807 del 9 dicembre 2009.

Il sottoscritto Lorenzo Albi, Presidente dell'associazione Legambiente Verona, con sede in Via Bertoni, 4 37122 Verona, con riferimento alla Variante n. 4 del Piano d'Area Quadrante Europa, presenta le seguenti osservazioni:

Premessa

Con l'area dell'autodromo, già oggetto della variante n. 3, unitamente alle nuove e aggiornate funzioni di Isola della Scala e l'inclusione nell'area PAQE del comune di Oppeano oggetto dell'attuale variante, l'intera area, che cambierà destinazione urbanistica da un prevalente uso agricolo a industriale-commerciale-direzionale, supererà i 1200 ettari. Come si può sostenere la compatibilità ambientale che, come citato a pag 5 dell'allegato E, è antagonista allo sviluppo economico?

L'allegato E, incoerente nel rapporto tra analisi ed effetti, definisce l'area interessata dalla variante in parte compromessa per la notevole semplificazione del paesaggio agrario con l'eliminazione e la forte riduzione e frammentazione degli ecosistemi, ne sottolinea il massiccio sviluppo economico- industriale e la presenza di un forte sfruttamento del suolo dal punto di vista agricolo con la presenza di un'agricoltura intensiva e industrializzata.

Il documento termina la sua analisi sostenendo, viste le varie direttive e alla luce soprattutto del D. Lgs. N. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 ove stabilisce che la "*VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto delle esigenze di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni*", di **escludere** la quarta variante al PAQE dalla procedura di VAS.

Preme ricordare che l'art, 7 del D. Lgs. N. 152/2006 al comma 3 sostiene che "*sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e programmi che... possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.*" Non risulta allo scrivente che detto giudizio sia stato richiesto.

Va inoltre ricordato che la Direttiva 2001/42/CE, all'art. 2 lett. a, include nel campo di applicazione della valutazione obbligatoria anche le modifiche dei piani e programmi soggetti a valutazione ambientale, come esplicitato anche nelle Linee Guide Comunitarie che considerano in via generale le modifiche come rifacimenti di piani obsoleti.

Preme ricordare inoltre che, per quanto concerne la partecipazione nel processo di trasformazione e di revisione dei piani sia indispensabile la partecipazione, oltre dei portatori di interessi forti, i quali già in stesura del piano o della variante è ragionevole pensare abbiano trovato modo di influire sulla definizione esercitando pressioni più o meno forti sull'amministrazione stessa, delle comunità locali. E' evidente come il fatto di non riconoscere un'importanza significativa a questo

coinvolgimento, riducendo il processo di piano a un adempimento burocratico, può generare o genererà rappresentazioni di futuri possibili non desiderati e non rappresentativi di esigenze e bisogni, ma al contrario di essere generatori di privilegi a danno delle comunità stesse.

Si chiede pertanto venga applicata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica alla Variante n. 4 al Piano d'Area del Quadrante Europa.

Osservazione n. 1 – Inquinamento atmosferico

Nell'allegato D alla voce "atmosfera", è completamente assente l'analisi sulle PM 10. Dal 20 luglio del 2009 è in funzione un analizzatore delle polveri sottili a Bovolone, località che si colloca centralmente all'area oggetto della variante. I dati rilevati da ARPAV rilevano 57 giorni di superamento al 31 dicembre 2009, superando quindi ampiamente il limite consentito dal DM 60/02, pur considerando poco meno di sei mesi di rilevamento. Dal primo gennaio di quest'anno i giorni di superamento alla data odierna sono 27, perfettamente in linea con gli sforamenti registrati a Verona e a San Bonifacio, evidenziando nel territorio veronese e non solo, anche per effetto del carattere ubiquitario del particolato, un sistema produttivo e della mobilità caratterizzato da esternalità negative i cui costi ambientali, sanitari e monetari, sono a carico dell'intera collettività.

Nelle considerazioni ambientali si sostiene che le criticità descritte, che non includono quelle derivanti dalla concentrazione di polveri, non andranno a modificare o peggiorare una situazione definita amorevolmente "non soddisfacente".

Ma gli obiettivi di piano sono o non sono quelli di migliorare le condizioni e di raggiungere la sostenibilità ambientale degli interventi?

Come può un piano mirare, nel migliore dei casi, a mantenere una situazione di criticità e raggiungere la dovuta richiesta di compatibilità nel rispetto degli obiettivi comunitari?

Osservazione n. 2 – Risorse idriche sotterranee e superficiali

Nell'allegato D alla voce "Risorse idriche sotterranee e superficiali", nell'analisi della rete idrografica si sostiene che la variante non apporterà modificazioni all'ambiente, che si sottolinea essere "molto alterato", registrando una "pesante diminuzione delle Unità Sistemiche", con limitazioni d'uso della risorsa acqua " *per la presenza di particolari specie chimiche ..., con concentrazioni di arsenico.*

Se questa è la situazione, e non ne dubitiamo, si determina un assoluto fallimento del PAQE, che viene meno ai principi enunciati di compatibilità degli interventi, e la variante n. 4 ne è espressamente il risultato.

Osservazione n. 3 - Suolo

Nell'allegato D alla voce "Suolo" si cita che "*L'area dimostra un forte sfruttamento del suolo dal punto di vista agricolo; infatti è presente un'agricoltura intensiva, industrializzata, in cui gli elementi naturali sono pressoché assenti. Le coltivazioni maggiormente rappresentate sono seminativi, tabacco e riso. La Variante 4 comunque non va a costituire nuovi fattori di impatto a carico dell'uso intensivo del suolo.*"

Risulta singolare che si contrapponga all'impermeabilizzazione del suolo derivante dalle attività di fertilizzazione dei terreni agricoli, l'impermeabilizzazione degli stessi con la realizzazione di aree industriali, commerciali, direzionali e centri logistici.

L'art. 51 delle NTA del PAQE detta direttive ai Comuni per "*evitare modificazioni all'andamento ed alla giacitura naturale dei terreni tali da alterare in modo sostanziale ed irreversibile le caratteristiche fisiche dei suoli;* tra le prescrizioni e i vincoli si detta che "*È vietata l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno con eccezione dei casi di comprovata necessità.* Prescrive altresì che "*È vietata l'apertura di nuove cave*", anche se, data l'entità delle indicazioni di intervento previste, si renderà necessarie a meno di non andare a prelevare il

materiale necessario in altre aree esterne al PAQE, che determinerebbe una mancata programmazione in fase attuativa del piano stesso.

Osservazione n. 4 – Mobilità e P.U.A.

All'art. 7 si prevedono due integrazioni:

1. *Le autorità competenti ... n) inseriscono ogni variante intervenuta alla previsione viaria diversa dal tracciato originario riportato in cartografia, con riferimento anche alla variante della S.S. 12 per il tracciato previsto dai progetti;*

Tale norma non può essere condivisa poiché non specifica l'entità della variante, includendo quindi variazioni di tracciato che possono stravolgere gli assetti urbanistici esistenti o di previsione.

Inoltre tale norma è in contrasto con l'art. 20 della L.R. 11/04 comma 13. *“Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.*

Se chiede pertanto lo stralcio del punto n).

2. *Le autorità competenti ... o) impegna gli attuatori delle aree di espansione a sud di Verona ad iniziare i lavori relativi alla viabilità prima dell'attuazione dei singoli P.U.A;*

L'avvio di lavori relativi alla viabilità in assenza o antecedentemente l'approvazione di Piani Attuativi (come prevedono l'art. 20 e 21 della LR 11 /04) sembra allo scrivente un modo per posare la prima pietra, per rendere irreversibile un piano o un progetto che potrebbe essere, in fase di autorizzazione, modificato o non approvato.

Sono infatti assenti in tale comma gli attori che dovrebbero fornire tali opere che potrebbero non essere gli stessi attuatori del PUA. La presente norma quindi porrebbe in essere un'infrastruttura a prescindere da un Piano Attuativo non approvato, quindi non necessaria.

Si chiede pertanto lo stralcio del punto o).

Osservazione n. 5 – Comune di Oppeano

Il 16 maggio del 2000 nella relazione al PAQE l'arch. Romeo Toffano, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale della Direzione Urbanistica della Regione Veneto, sosteneva che *“... Una terza considerazione porta a prendere atto di come, oggi, all'interno della Città di Verona e nel suo immediato intorno territoriale si siano ormai raggiunti tali livelli di saturazione da non permettere più l'insediamento indiscriminato di nuove attività produttive”*. E ancora nel capitolo dedicato al *“Sistema delle Aree Produttive e dell'Innovazione”* si individuavano i nuovi siti ove *“indirizzare ed organizzare i nuovi modi d'essere che dovranno caratterizzare le concentrazioni produttive del prossimo futuro. Queste localizzazioni sono state individuate lungo la direttrice costituita dalla nuova arteria “Mediana” provinciale, nella tratta compresa fra Mozzecane ed Isola della Scala, al cui baricentro si colloca il Casello autostradale di Nogarole Rocca, sull'Autobrennero. Anche sotto il profilo ambientale oltre che da quello occupazionale e, più generalmente, urbanistico, tale individuazione è risultata congrua rispetto alle necessità individuate.”*

Risulta allo scrivente che il comune di Oppeano non sia collocato precisamente su questa direttrice, ma che al contrario si collochi proprio in quella porzione di territorio che ha raggiunto livelli di saturazione da non permettere nuovi insediamenti produttivi. Eppure la variante propone, in evidente contrasto con le indicazioni di piano, di estendere il Piano d'Area a tutto il comune di Oppeano. Tale Comune, in questo modo, viene “premiato” anche se negli ultimi anni, in assenza di una pianificazione sovraordinata di indirizzo, ha autorizzato nuovi e importanti insediamenti produttivi, tali da creare il cosiddetto “Polo Siderurgico”, in un'area caratterizzata dalla presenza di sguazzi e fontanili i quali danno origine alla imponente rete idrografica di superficie, ambiente troppo spesso alterato e inquinato che andrebbe tutelato quale risorsa dell'umanità.

Si chiede pertanto di tenere escluso il territorio del comune di Oppeano dal Piano d'Area e di stralciare l'art. 18 bis.

Osservazione n. 6 - Terminal intermodali e logistica

“L'area della bassa veronese viene ad avere uno specifico ruolo nel “Metadistretto Logistico” che è un sistema economico complesso, che unisce i servizi di trasporto, di logistica e di intermediazione nell'organizzazione dei trasporti prodotti nell'ambito dei contesti logistici di Verona, Padova, Venezia-Treviso, attraverso relazioni di filiera che integrano numerosi soggetti economici con una significativa diffusione sull'intero territorio regionale.

Storicamente il sistema logistico e intermodale è stato previsto nella ZAI di Verona e nell'ambito del Quadrante Europa. La prima è oggetto di progetti di riqualificazione perché prevalentemente dismessa e abbandonata per fattori contingenti alla situazione economica che ha cambiato nel tempo sia i modelli che gli obiettivi produttivi, delocalizzando gli impianti in aree del mondo più vantaggiose e più competitive, elemento questo discutibile ma reale. Il secondo non ha ad oggi mai avvicinato quegli obiettivi di crescita proprio per la forte concorrenza con gli altri centri logistici e intermodali presenti nel Veneto.

Qual è la motivazione economica che spinge a proseguire nell'aggiornamento dei temi indicati dal Piano di Area per la realizzazione ad Isola della Scala di un terminal intermodale dedicato al trasporto combinato non accompagnato? E qual è la tendenza che giustificherebbe ad assecondare la tendenza espressa dal comune di Oppeano di inserimento per una nuova specificità in capo ad un centro logistico/intermodale da individuarsi nel suo territorio?

Lo scrivente ritiene che sarebbe più “compatibile” e più “sostenibile”, principi cardine espressi più volte quale filosofia del PAQE, riconsiderare e riqualificare le aree della ZAI di Verona e del Quadrante Europa con un nuovo e aggiornato studio per il rilancio di luoghi già compromessi, anche per quel previsto aumento del traffico su rotaia del 100% rispetto all'attuale sull'asse del Brennero che comunque vedrà la città di Verona centralità e crocevia del corridoio 1 e 5.

Si chiede pertanto che venga interamente rivisto l'art. 43, e vengano individuate nuove e più sostenibili indicazioni per la riconversione del territorio urbanizzato dismesso e per la valorizzazione del settore agroalimentare e del turismo.

Osservazione n. 7 - Sguazzi e fontanili

All'art. 68 si chiede una maggiore e più chiara individuazione dell'ambito di tutela di sguazzi e fontanili, associati alle effettive aree di risorgiva. A tale condivisibile attenzione si introduce che i Comuni in sede di adeguamento *“a) riportano le aree interessate dal fenomeno dei fontanili e degli sguazzi evidenziando l'ambito di tutela comunque non inferiore a 20 m. limitatamente alle aree di effettiva risorgiva”.*

Si chiede che tale ambito di tutela venga adeguato alle indicazioni che per ambiti simili sono previsti dal Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio (DL 42/04) dove all'art. 142 si prevede una fascia di rispetto per i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua di 150 metri dal piede degli argini.

Certi di un positivo accoglimento, porgiamo distinti saluti.

LEGAMBIENTE VERONA

**Per comunicazioni: Legambiente Verona Via Bertoni, 4 – 37122 Verona
tel. 0458009686 fax 0458005575 e-mail info@legambienteverona.it**